



COMUNE DI FERRARA

ATTI DEL CONSIGLIO COMUNALE

SEDUTA DEL 14 MARZO 2016

Convocato il Consiglio Comunale, a termini di legge, in seduta di I invito, con avviso in data **10/3/2016, n° 29285/16** si sono oggi riuniti nella sala delle adunanze alle **ore 15,30** con la Presidenza del Signor CALO' Dr. Girolamo – Presidente del Consiglio Comunale - i Signori Consiglieri appresso indicati, assistiti dalla Signora CAVALLARI Dr.ssa Ornella – Segretario Generale del Comune di Ferrara (Classe 1/A).

CONSIGLIERI: assegnati n° 32 + 1 – in carica n° 32 + 1 – intervenuti n° 28

- | | | |
|--|-----------------------------------|------------------------------------|
| 1. TAGLIANI Tiziano – SINDACO | | |
| 2. CALO' Dr. Girolamo - PRESIDENTE CONSIGLIO COMUNALE | | |
| 3. ANSELMI Vittorio | 12. FINCO Renato | 21. SORIANI Elisabetta |
| 4. BALBONI Federico | 13. FIORENTINI Leonardo | 22. SPATH Paolo |
| 5. BARALDI Iliara | 14. FOCHI Claudio | 23. TALMELLI Alessandro |
| 6. BERTOLASI Davide | 15. FORNASINI Matteo | 24. TOSI Ruggero |
| 7. BOVA Alberto | 16. GUZZINATI Vito | 25. TURRI Pietro |
| 8. CAVICCHI Giovanni | 17. MARESCA Dario | 26. VIGNOLO Mauro |
| 9. CORAZZARI Cristina | 18. MARESCOTTI Deanna | 27. VITELLETTI Bianca Maria |
| 10. CRISTOFORI Tommaso | 19. PERUFFO Paola | 28. VITELLIO Luigi |
| 11. FACCHINI Fausto | 20. SIMEONE Sergio Mariano | |

ASSESSORI:

- | | |
|--------------------------|--------------------------|
| 1. FERRI Caterina | 5. SAPIGNI Chiara |
| 2. FUSARI Roberta | 6. SERRA Roberto |
| 3. MERLI Simone | 7. VACCARI Luca |
| 4. MODONESI Aldo | |

SCRUTATORI NOMINATI: GUZZINATI – BARALDI - FORNASINI

~~Visto della Ragioneria~~

Dichiarata immediatamente
eseguibile ai sensi dell'art. 134 – 4°
comma – del D.Lgs. n° 267/2000

(O M I S S I S)

Determinazione aliquote imposta IUC-TASI anno 2016. Conferma aliquote 2015 e adeguamento normativo.

Inviata copia:

- Settore Tributi/Scalambra
- Ragioneria/Pellegrini
- INFORMACITTA'

Il Presidente dà la parola all'Ass. Vaccari il quale illustra la pratica in oggetto.

Dichiarata aperta la discussione, si ha l'intervento del Cons.re Spath.

Il resoconto di quanto sopra è riportato nel verbale di questa stessa seduta cui si rinvia.

Quindi il Presidente pone in votazione il sottoriportato schema di deliberazione proposto dalla Giunta Comunale:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 1 comma 639 e seguenti della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 *Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato* (Legge di stabilità 2014) che istituisce l'imposta unica comunale (IUC) composta dall'imposta municipale propria (IMU), dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) e dalla tassa sui rifiuti (TARI);

Visto il DL 6 marzo 2014 n. 16, *Disposizioni urgenti in materia di finanza locale nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche*, che ha apportato diversi emendamenti all'art. 1 della Legge di Stabilità 2014;

Vista la Legge n. 208 del 28 dicembre 2015, Legge di Stabilità 2016, che apporta numerose modifiche alla disciplina TASI per l'anno 2016, come in seguito riportato;

Vista la nota Ifel di *lettura preliminare sulle norme di interesse dei Comuni in materia di finanza e fiscalità locale* del 5 gennaio 2016

Vista la Delibera di Consiglio Comunale n. 29730 del 28 aprile 2014 *Istituzione imposta TASI e determinazione delle aliquote imposta anno 2014*;

Vista la Delibera di Consiglio Comunale n. 49381 del 16 giugno 2014 *Non irrogazione delle sanzioni e non applicazione degli interessi ai versamenti dell'acconto TASI se effettuati in misura corretta entro il 30/6/2014*

Vista la Delibera di Consiglio Comunale n. 65508 del 8 settembre 2014 *Istituzione imposta TASI e determinazione delle aliquote imposta anno 2014 Rettifica e Chiarimento*.

Vista la Delibera di Consiglio Comunale n. 41164 del 26 maggio 2015 *Istituzione imposta TASI e determinazione delle aliquote imposta anno 2015*;

Dato atto che:

- l'art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, *conferma sussistere la potestà regolamentare generale in materia di entrate degli enti locali di cui all'articoli 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997*;

- l'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, dispone che *i Comuni disciplinano con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e*

dell'aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non previsto dal regolamento valgono le disposizioni di legge vigenti.

- l'art. 53, comma 16, della L. 388/2000 prevede che i regolamenti relativi alle entrate hanno effetto retroattivo al primo gennaio dell'anno di riferimento anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, perché entro il termine stabilito da norme statali per deliberare il bilancio di previsione;

- il comma 26 dell'art. 1 della L. 208 del 28 dicembre 2015 dispone che al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015;

- l'art. 1 comma 169, della L. 296/2006, dispone che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe relative ai tributi degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, con effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

*- il DM 28 ottobre 2015 dispone il rinvio dal 31 dicembre 2015 al **31 marzo 2016** del termine per l'approvazione del **bilancio di previsione** di province, comuni e città metropolitane per l'anno 2016;*

- il comma 28 dell'art. 1 della L. 208 del 28 dicembre 2015 dispone che per l'anno 2016, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 del presente articolo, i comuni possono mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la maggiorazione della TASI di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015.

- ai sensi dell'art. 1 Comma 14 Legge 208 del 28/12/2015 si dispone che: all'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147:

a) al comma 639 le parole: "a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile" sono sostituite dalle seguenti: "a carico, sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.";

b) il comma 669 è sostituito dal seguente: "669. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.";

c) al comma 678 è aggiunto in fine il seguente periodo: "Per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'aliquota è ridotta allo 0,1 per cento. I comuni possono

modificare la suddetta aliquota, in aumento, sino allo 0,25 per cento o, in diminuzione, fino all'azzeramento.”;

d) al comma 681, sono aggiunti in fine i seguenti periodi: “Nel caso in cui l'unità immobiliare è detenuta da un soggetto che la destina ad abitazione principale, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, il possessore versa la TASI nella percentuale stabilita dal comune nel regolamento relativo all'anno 2015. Nel caso di mancato invio della delibera entro il termine del 10 settembre 2014 di cui al comma 688 ovvero nel caso di mancata determinazione della predetta percentuale stabilita dal comune nel regolamento relativo al 2015, la percentuale di versamento a carico del possessore è pari al 90 per cento dell'ammontare complessivo del tributo.”.

e) al comma 688 le parole “21 ottobre” sono sostituite dalle seguenti “termine perentorio del 14 ottobre”.

Il comma 14 alla lettera a), con una modifica al comma 639, elimina la Tasi dagli immobili destinati ad abitazione principale non solo del possessore, ma anche “dell'utilizzatore e del suo nucleo familiare”, ad eccezione degli immobili classificati nelle categorie A/1, A/8 e A/9 (cd. “immobili di lusso”). La formulazione del nuovo comma 639 non contribuisce ad una migliore definizione del concetto di “nucleo familiare”, sul quale rimangono margini di incertezza.

Con la lettera b) viene sostituito il co. 669 della legge di stabilità 2014, riguardante il presupposto impositivo della Tasi. Tale nuova disposizione rappresenta una norma di coordinamento con la generale esenzione TASI di abitazioni principali e terreni agricoli. Viene precisato che il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione dei terreni agricoli e dell'abitazione principale. Restano imponibili le abitazioni “di lusso” (A/1, A/8 e A/9).

La lettera c) interviene sul comma 678 della legge di stabilità 2014. Si prevede che l'aliquota TASI dei cd. “immobili merce” è ridotta all'1 per mille, fintanto che restino invenduti e non siano in ogni caso locati. È concessa la facoltà ai Comuni di modificare in aumento la suddetta aliquota sino al 2,5 per mille o, in diminuzione, fino all'azzeramento. La norma stabilizza a regime il limite già in vigore per gli anni 2014 e 2015.

Va osservato che l'aliquota non potrà comunque essere aumentata rispetto al livello del 2015 per effetto del blocco degli aumenti disposto dal comma 26 della legge di stabilità. Per tale fattispecie, inoltre, rimane comunque ferma l'esenzione IMU, disposta dall'art. 13, co. 9-bis del dl 201 del 2011.

La lettera d) integra il co.681 della legge di stabilità 2014. Viene previsto che il possessore di un'abitazione destinata ad abitazione principale dal detentore (ad es. locatario), ad eccezione degli “immobili di lusso”, versa la Tasi nella percentuale stabilita dal Comune con regolamento relativo all'anno 2015. Nel caso in cui il Comune non abbia provveduto ad inviare la delibera entro il termine del 10 settembre 2014 ovvero non abbia affatto determinato tale quota, la percentuale di versamento a carico del possessore è pari al 90 per cento dell'ammontare complessivo del tributo.

Infine, con la lettera e) viene modificato anche per la TASI il termine, ora “perentorio”, entro cui i Comuni devono inviare le delibere di variazione al Mef, che è anticipato al 14 ottobre, ai fini della pubblicazione nel Portale del federalismo fiscale entro il 28 ottobre (data invariata). Si tratta di un coordinamento temporale con le disposizioni relative all'invio delle delibere IMU.

- ai sensi dell'art. 1 Comma 17 Legge 208 del 28/12/2015 si dispone che: Al fine di tenere conto dell'esenzione di cui ai commi da 10 a 16, 53 e 54 del presente articolo prevista per l'IMU e la TASI, all'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 380-ter, lettera a), dopo il primo periodo è inserito il seguente: «A decorrere dall'anno 2016 la dotazione del Fondo di solidarietà comunale di cui al primo periodo è incrementata di 3.767,45 milioni di euro » e il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dai seguenti: « La dotazione del Fondo di cui al primo periodo è assicurata attraverso una quota dell'imposta municipale propria, di spettanza dei comuni, di cui al citato articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011, pari a 4.717,9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015 e a 2.768,8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e seguenti. Corrispondentemente, nei predetti esercizi è versata all'entrata del bilancio statale una quota di pari importo dell'imposta municipale propria, di spettanza dei comuni. A seguito della riduzione della quota di imposta municipale propria di spettanza comunale da versare al bilancio dello Stato per alimentare il Fondo di solidarietà comunale, a decorrere dall'anno 2016, la dotazione del predetto Fondo è corrispondentemente ridotta in misura pari a 1.949,1 milioni di euro annui»; Pertanto il comma 17 introduce modifiche al Fondo di solidarietà comunale (FSC) in gran parte derivanti dal nuovo assetto delle entrate. La lett. a) prevede l'incremento del FSC in misura pari alla quantificazione delle principali esenzioni/agevolazioni IMU e TASI di cui al precedente paragrafo, con riferimento ai Comuni delle Regioni a Statuto Ordinario.

Vista la delibera delle aliquote IUC IMU 2016 confermativa delle aliquote 2015;

Considerato che a fronte di tutte le novità introdotte dal legislatore con la Legge di Stabilità 2016 sopra elencate, sintetizzabili nell'esenzione dall'imposizione dell'abitazione principale e nell'aliquota massima degli "immobili merce" del 2,5 per mille, conseguirà un minor gettito TASI Comune stimato in circa € 14.000.000,00 che verrà garantito comunque a seguito di maggiori trasferimenti statali, si rende indispensabile, per esigenze di equilibrio di bilancio, mantenere inalterate le aliquote TASI deliberate per l'anno 2015 con deliberazione consiliare P.G. n. 41164/2015 Verbale n. 6 del 26 maggio 2015, recependo le novità legislative da Legge di Stabilità 2016;

Atteso che:

- il gettito atteso per l'anno 2016 dall'applicazione della TASI, alla luce dell'incassato 2015, è di € 290.000,00, che verrà ottenuto mantenendo inalterate le aliquote TASI anno 2015, corrispondente al 0,97% del costo complessivo dei servizi indivisibili di € 30.008.767,37 desunto dalla spesa corrente del bilancio preventivo 2016;

- l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta sono individuati nell'allegata tabella in conformità alle previsioni di bilancio 2016 e nel rispetto del comma 682 lettera b) della Legge di Stabilità 2014;

Preso atto, altresì, che:

- l' art. 13, comma 13bis, del DL. 201/2011, conv. dalla L.n.214/2011, dispone che a decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani.

L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'[articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23](#), è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al medesimo articolo 9 è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente;

- il presente atto deliberativo ha effetto retroattivo dal 1° gennaio 2016;

Visti , altresì , :

- la L. 212/2000 recante disposizioni in materia dei diritti del contribuente;
- l'art. 13 del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011 sull'anticipazione dell'Imposta Municipale Propria e successive modifiche ed integrazioni;
- il D.Lgs. 267/2000, e successive modifiche ed integrazioni in materia di Ordinamento degli Enti Locali, con particolare riferimento:
- all'art. 42, lett. a) che elenca tra gli atti di competenza consiliare i regolamenti,
- all'art. 239 , che ha ampliato le funzioni dell'organo di revisione;

Atteso che l'approvazione del presente atto ha riflessi sulla situazione economico finanziaria dell'ente;

Visti i pareri favorevoli espressi in ordine alla regolarità tecnica e contabile dal Responsabile del Servizio Servizi Tributarî e Ragioneria (Art. 49, 1° comma, D.Lgs. n. 267/2000);

Preso atto che ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. 267/2000 è stato acquisito il parere del competente organo di revisione in data 25/2/2016;

Sentite la Giunta Comunale e la 1^Commissione Consiliare

DELIBERA

Per quanto esposto in narrativa che è qui da intendersi integralmente trascritto, di confermare per l'anno 2016, ai sensi del combinato disposto, dell'art. 1 co. 169 L. 296 del 2006 e dell'art. 1 co. 26 e 28 della L. 208 del 2015 le aliquote IUC - TASI di seguito determinate:

- 1 aliquota 2,5 per mille: ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
- 2 aliquota 1 per mille: ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni;

- 3 aliquota 0 per mille a tutte le altre fattispecie non rientranti in quelle sopra descritte ivi comprese le abitazioni principali e fattispecie assimilate.

Qualora l'unità immobiliare sia occupata/utilizzata da un soggetto diverso del titolare del diritto reale, la TASI è dovuta dall'occupante nella misura del 10% dell'imposta complessivamente dovuta. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.

- di pubblicare la presente deliberazione sul portale del federalismo in conformità alle normative vigenti in materia;

- di dare atto, altresì, che il responsabile di procedimento nonché funzionario responsabile TASI è la dirigente responsabile del Servizio Servizi Tributari, Dott.ssa Pierina Pellegrini.

IPOTESI ELENCO SERVIZI INDIVISIBILI COMUNE DI FERRARA

DATI DESUNTI DA SPESA CORRENTE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2016

SERVIZIO	CODIFICA DI BILANCIO	PREVISIONI DI BILANCIO ANNO 2016	SPESE GIA' CONSIDERATE NEI SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE	SPESE FINANZIATE CON ENTRATE VINCOLATE (RE)	SPESE AL NETTO DI SERVIZI A DOMANDA E RE
Viabilità e Illuminazione pubblica	Miss. 10 Prog. 5	10.077.115,14			10.077.115,14
Verde	Miss. 9 Prog. 2 e 5	3.633.781,34		38.186,00	3.595.595,34
Polizia locale	Miss. 3 Prog. 1	8.523.946,79			8.523.946,79
Sport	Miss. 6 Prog. 1	1.333.685,97			1.333.685,97
Cultura	Miss. 5	11.391.511,18	2.889.087,05	24.000,00	8.478.424,13
		34.960.040,42	2.889.087,05	62.186,00	32.008.767,37

La votazione, effettuata con sistema elettronico, dà i seguenti risultati:

CONSIGLIERI PRESENTI: N° **28**
CONSIGLIERI VOTANTI: N° **28**
VOTI FAVOREVOLI: N° **20**
VOTI CONTRARI: N° --
ASTENUTI: N° **8** (Cons.ri Anselmi, Balboni, Cavicchi, Fochi,
Fornasini, Peruffo, Simeone e Spath)

Il Presidente, visto l'esito della votazione, proclama approvata la deliberazione nel preciso testo soprariportato.

Entra il Cons.re Zardi ed esce la Cons. Baraldi – PRESENTI: N° **28**

Quindi il Presidente propone al Consiglio di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 – comma 4 – del D.Lgs. n. 267 del 18/8/2000.

La votazione, effettuata con sistema elettronico, dà i seguenti risultati:

CONSIGLIERI PRESENTI: N° **28**
CONSIGLIERI VOTANTI: N° **28**
VOTI FAVOREVOLI: N° **19**
VOTI CONTRARI: N° --
ASTENUTI: N° **9** (Cons.ri Anselmi, Balboni, Cavicchi, Fochi,
Fornasini, Peruffo, Simeone, Spath e Zardi)

Il Presidente, visto l'esito della votazione, proclama l'immediata eseguibilità dell'adottata deliberazione.

Il Segretario Generale
CAVALLARI Dr.ssa Ornella

Il Presidente del Consiglio Comunale
CALO' Dr. Girolamo

Entrano i Cons.ri Baraldi, Bazzocchi, Fedeli, Morghen e Rendine – PRESENTI: N° **33**

